



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4146

Seduta del 30/12/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRA LA GIUNTA REGIONALE E LA SOCIETA' EXPLORA S.C.P.A., TRASFORMANDA IN EXPLORA S.P.A.

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore di Funzione Specialistica Filippo Bongiovanni

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'articolo 48 dello Statuto regionale, che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'articolo 1 della l.r. 30/2006 "Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007" con cui è stato istituito il Sistema regionale e, negli allegati A1 ed A2 della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra i quali EXPLORA S.C.P.A.;
- l'articolo 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, che prevede che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale come individuati, con deliberazione della Giunta, sulla base delle competenze attribuite;
- l'articolo 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, che prescrive che le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale;
- la d.g.r. 30.11.2020 n. 3916 con la quale è stato approvato lo schema del contratto di cessione delle quote societarie della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Unioncamere Lombardia in Explora S.c.p.a. per la partecipazione totalitaria di Regione Lombardia nella società, disponendo contestualmente la trasformazione eterogenea in S.p.A., l'approvazione del nuovo Statuto e l'aggiornamento degli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006;

CONSIDERATO che il 21.12.2020 Regione Lombardia ha acquisito le partecipazioni di Explora S.c.p.a. detenute, rispettivamente, dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da Unioncamere Lombardia e che nella stessa data



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'assemblea straordinaria della società ha deliberato la trasformazione di Explora S.c.p.a. in S.p.a, che diverrà efficace decorsi i termini di legge;

DATO ATTO che alla data del 31 dicembre 2020 viene a scadenza la convenzione n. 12106/RCC/2018 stipulata con EXPLORA S.C.P.A., approvata con d.g.r. 7748 del 17.01.2018 e prorogata con d.g.r. 23.12.2019 n. 2690;

VISTO lo schema di convenzione quadro, unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL.1), da stipularsi con Explora S.c.p.A, trasformanda in S.p.A., a valere per il triennio 1^ gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;

RITENUTO di dare mandato al Direttore pro tempore della UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG - DG Presidenza di sottoscrivere la convenzione con Explora S.c.p.A, trasformanda in S.p.A.;

EVIDENZIATO che EXPLORA S.c.p.a. è iscritta al numero 0016148 nell'elenco ANAC delle società in house previsto dall'art. 192, comma 1 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e succ. mod. e int. (Codice dei contratti pubblici);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10.07.2018 "Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura";

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione quadro, unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1), da stipularsi con Explora S.c.p.A, trasformanda in S.p.A, a valere per il triennio 2021-2023;
2. di dare mandato al Direttore pro tempore Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG – DG Presidenza, di sottoscrivere la convenzione con Explora S.c.p.A.;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a



Regione Lombardia
LA GIUNTA

carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

CONVENZIONE QUADRO

TRA

la Giunta regionale della Lombardia, di seguito anche “la Giunta”, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Direttore della UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG della Presidenza, Dott. nato il a..... domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della DGR n..... del.....;

e

la Società Explora S.c.p.A. di seguito anche “la Società”, codice fiscale n. codice fiscale/partita iva n. 08344310969, con sede in Milano, via F.Filzi 22, trasformanda in Explora S.p.A, a seguito della d.g.r. 30.11.2020 n. 3916, e della deliberazione dell’assemblea straordinaria della società adottata il 21.12.2020.nella persona del Direttore Generale, nato il a, domiciliato per la carica come sopra, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della procura sottoscritta con atto del Notaio, domiciliato per la carica come sopra,

La Giunta e la Società sono anche dette, congiuntamente, le “Parti”.

PREMESSO CHE:

1. l’articolo 48 dello Statuto regionale (l.r. Statutaria 1/2008) prevede che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
2. l’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007” ha istituito il Sistema regionale e, gli allegati A1 ed A2 della medesima legge hanno definito i soggetti che lo costituiscono, tra i quali la Società Explora S.c.p.A;
3. l’articolo 1, comma 1 *ter*, della l.r. 30/2006 dispone che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale come individuati, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
4. l’articolo 1, comma 1 *quater*, della l.r. 30/2006, dispone che le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta;
5. la Giunta, nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, definisce annualmente, anche attraverso il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e la sua Nota di Aggiornamento, gli indirizzi operativi cui i soggetti del sistema regionale devono attenersi;

6. con d.g.r. 30.11.2020 n. 3916 è stato approvato lo schema del contratto di cessione delle quote societarie della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Unioncamere Lombardia in Explora S.c.p.a. per la partecipazione totalitaria di Regione Lombardia nella società, disponendo contestualmente la trasformazione eterogenea in S.p.A., l'approvazione del nuovo Statuto e l'aggiornamento degli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006;
7. nell'Assemblea straordinaria dei soci di Explora tenutasi in data 21 dicembre 2020 è stata deliberata la trasformazione della S.c.p.a in S.p.a. con conseguente modifica dello statuto sociale;
8. Con d.g.r. 04.05.2017 n. 6546 è stata approvata la disciplina del controllo analogo di Regione Lombardia sulle società partecipate in modo totalitario di cui all'Allegato A1 e sulle società a totale partecipazione pubblica di cui all'Allegato A2 alla l.r. 30/2006, tra le quali Explora S.c.p.A.;
9. l'art. 4 - Paragrafo 4.1. dello Statuto di Explora, approvato con d.g.r. 3916/2020, stabilisce che "la Società opera secondo il modello dell'"in house providing": in particolare oltre l'80% del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da Regione Lombardia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società; in relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, la Società è soggetta ai poteri di direzione e controllo da parte della Regione Lombardia di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi, così come previsto dalle d.g.r. n. IX/2524 del 24 novembre 2011 e d.g.r. n. X/6546 del 4 maggio 2017 e loro eventuali modifiche ed integrazioni";
10. con d.g.r. 23.12.2019 n. 2690 è stata disposta la proroga della convenzione stipulata con Explora s.c.p.a. (n. 12106/RCC/2018), approvata in schema con d.g.r. 17.01.2018, n. 7748, in scadenza al 31 dicembre 2020;
11. il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), ha previsto agli artt. 5 e 192, il regime speciale degli affidamenti in house, i cui contratti hanno per oggetto "servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza";
12. La società è iscritta nell'elenco ANAC delle società in house previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici al numero 0016148;
13. La trasformazione di Explora S.c.p.a. in S.p.a, deliberata dall'Assemblea straordinaria della società il 21.12. 2020, diverrà efficace decorsi i termini di legge

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro e delineano i presupposti per avvalersi della Società quale struttura di riferimento per le attività di cui ai successivi articoli, fermo restando il rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa.

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

1. La Società, opera nell'ambito del Sistema regionale di cui all'art. 48 dello Statuto d'Autonomia, in coerenza con il PRS della XI Legislatura secondo gli indirizzi programmatici per gli enti, le società regionali e le fondazioni individuati nel DEFR e nella sua Nota di Aggiornamento. La Società concorre alla realizzazione delle politiche e delle azioni regionali, definite dalla Giunta. Regione

Lombardia, ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter l.r. 30/2006 svolge le attività previste nella presente Convenzione per il tramite di Explora S.c.p.A., trasformanda in S.p.A.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

Conformemente all'articolo 4 - Paragrafo 4.2 dello Statuto, la Società ha per oggetto sociale il compimento delle seguenti attività:

- a) promozione e valorizzazione del territorio lombardo e delle sue destinazioni turistiche, in collegamento e relazione con tutti gli attori operanti sul territorio stesso, anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi turistici;
- b) promozione di eventi, di siti web e di attività turistiche;
- c) organizzazione di convegni, forum, conferenze, seminari e workshop, sia nazionali che internazionali, in materia di sviluppo e attrattività del territorio e di promozione turistica;
- d) progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative di comunicazione, utili a valorizzare l'immagine e il ruolo di Regione Lombardia, in ambito regionale, nazionale e internazionale, e la specificità e attrattività del territorio lombardo;
- e) svolgimento delle attività connesse con lo sviluppo delle offerte turistiche e delle iniziative strumentali all'attrazione territoriale, come per esempio le analisi di benchmark, la mappatura delle offerte, l'analisi della domanda e delle dinamiche di contesto, la definizione degli strumenti per lo sviluppo, l'identificazione degli elementi principali di attrattività del territorio;
- f) sviluppo delle offerte turistiche e la definizione degli strumenti connessi, anche favorendo l'integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
- g) attività di identificazione della domanda turistica e delle istanze cui può rivolgersi lo sviluppo dell'attrattività territoriale, svolgendo, per esempio, la profilazione dei turisti;
- h) sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;
- i) sviluppo di accordi di commercializzazione per il miglioramento e l'incremento di efficienza nella diffusione dei pacchetti turistici e delle iniziative volte a intensificare l'attrattività del territorio;
- j) prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica volti a sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica del territorio lombardo;
- k) ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di servizi informativi o di banche dati connesse con le attività sopra descritte;
- l) attività di formazione e di servizi relativi al turismo;
- m) prestazione di consulenze e servizi volti al miglioramento della qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e alla creazione di nuovi servizi;
- n) attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
- o) supporto e promozione dell'attività di navigazione turistica quale strumento di valorizzazione del sistema di navigazione turistica fluviale e lacustre del territorio lombardo.

ARTICOLO 4 – PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Programma pluriennale delle attività individua il complesso delle attività, tra quelle statutariamente previste al precedente articolo 3, che la Società svolge in coerenza con gli atti della programmazione regionale, nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio di previsione regionale, indicando anche le risorse diverse dai trasferimenti regionali.
2. La Società presenta il Programma pluriennale delle attività alla Giunta, per la relativa approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, in raccordo con le singole Direzioni regionali

competenti per materia. Queste ultime fanno pervenire alla Società, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proprie proposte di attività.

3. Il Programma pluriennale delle attività e il relativo prospetto di raccordo finanziario sono approvati dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. Il prospetto di raccordo finanziario contiene la descrizione sintetica delle attività della Società e le risorse per singola annualità, con l'indicazione, per ogni attività, della quota del contributo di funzionamento a carico di Regione Lombardia così come determinato al successivo articolo 8.
4. Tutte le attività declinate nel Programma pluriennale delle attività e suoi aggiornamenti sono coperte da:
 - a. contributo di funzionamento con relativo capitolo di spesa del bilancio regionale che ne assicura la copertura finanziaria;
 - b. capitoli di spesa del bilancio regionale che assicurano la copertura finanziaria per i costi non coperti da contributo di funzionamento di cui all'art. 6 comma 2 lettera d);
 - c. eventuali contributi o fonti di finanziamento di autorità nazionali ed europee;
 - d. eventuali contributi di altra provenienza (Sireg, etc, ...);
5. L'avvenuta approvazione da parte della Giunta del programma di attività e del relativo prospetto di raccordo costituisce autorizzazione all'avvio delle relative attività che, comunque, devono essere declinate, entro il mese di febbraio di ogni anno, previo conferimento dell'incarico attribuito con decreto dalla Direzione committente secondo le modalità e con i contenuti di cui al successivo articolo 6. Le Direzioni committenti adottano, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli impegni di spesa a garanzia della copertura finanziaria dei costi non imputabili a contributo di funzionamento per il periodo di espletamento dell'incarico.
6. La Società garantisce l'erogazione dei servizi e delle attività di cui ai precedenti commi utilizzando risorse e competenze proprie e/o avvalendosi di fornitori di mercato, selezionati attraverso le procedure previste dalle normative di settore.
7. La Società è soggetta alla disciplina dell'art. 2 bis comma 2 del D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e provvede alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 dello stesso D. Lgs. in caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati a valere su fondi regionali e deliberati su esplicita delega degli uffici competenti in materia di Regione Lombardia.
8. Le attività svolte dalla Società rientrano nell'ambito degli incarichi di cui all'art. 192 del Codice dei Contratti pubblici, ricorrendo le condizioni previste dalla norma stessa.

ART. 5 - ATTIVITÀ NON PROGRAMMATE O NON PROGRAMMABILI.

1. Ulteriori attività non previste in sede di definizione del Programma pluriennale delle attività, di cui al precedente articolo 4, potranno essere successivamente concordate, purché coerenti con la "mission" istituzionale della Società, con le disposizioni della presente Convenzione Quadro e con gli obiettivi della programmazione regionale.

2. Le suddette attività approvate con delibere di Giunta Regionale, devono essere ricomprese nell'ambito dell'aggiornamento del prospetto di raccordo finanziario che avviene in sede di assestamento del bilancio regionale.
3. Ulteriori aggiornamenti antecedenti e successivi all' assestamento di bilancio, sono disposti con apposite delibere di Giunta regionale. Tali delibere possono essere assunte al massimo entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Le rimodulazioni del Programma pluriennale delle attività devono comunque tenere conto dei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.
5. Le attività aggiornate secondo le modalità di cui ai commi precedenti devono essere successivamente declinate in incarichi con le medesime modalità di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 6 – INCARICHI

1. La Società, rispetto a ogni servizio/attività richiesto, deve presentare, nei tempi utili all'adozione degli atti di cui all'art. 4 comma 5, alle Direzioni committenti un'offerta tecnico-economica comprensiva della quota figurativa di contributo di funzionamento imputata all'incarico stesso con indicazione delle risorse professionali interne impegnate, il dettaglio delle giornate/uomo previste.
Le Direzioni committenti effettuano le opportune verifiche e comunicano le eventuali modifiche che ritengono necessario apportare; una volta concordato il testo finale, adottano gli atti di cui all' art. 4 comma 5 o all'art. 5 comma 5.
2. Gli incarichi devono contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto delle attività, che deve essere determinato (ad esempio contenuto della prestazione richiesta, modalità di esecuzione della stessa, livelli minimi di servizio);
 - b) Missione, Programma e dove possibile, Risultato atteso del PRS;
 - c) Linea di intervento strategico degli "Indirizzi strategici per la trasformazione digitale di Regione Lombardia";
 - d) Numero d'iscrizione all'elenco ANAC delle società in house: 0016148;
 - e) la quota figurativa di contributo di funzionamento con l'indicazione delle risorse professionali interne impegnate con il dettaglio delle giornate/uomo; i costi esterni non coperti dal contributo di funzionamento (consulenze, beni di consumo, servizi professionali, servizi tecnici, servizi informatici dedicati, spese di pubblicazione; contributi ANAC, spese di registrazioni contratti, ect.). Il numero di giornate/uomo, successivamente alla stipula, potrà variare in funzione dell'effettivo andamento dell'incarico;
 - f) la decorrenza dell'incarico e la sua durata, nonché i termini entro cui la Società deve svolgere l'attività;
 - g) modalità e tempi rendicontazione di norma su base quadrimestrale;
 - h) il cronoprogramma delle fasi di lavoro, le modalità ed i tempi di pagamento correlati alle scadenze delle fasi di lavoro in relazione ai costi non coperti da contributo di funzionamento;
 - i) gli indicatori idonei a verificare la qualità della prestazione svolta dalla Società, nonché il contributo alla realizzazione delle politiche regionali, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento per cui si richiede l'assistenza della Società;

- j) l'indicazione dei referenti per la Società e per le Direzioni competenti;
 - k) nei casi di trattamento di dati personali dovrà essere utilizzato lo schema – tipo di designazione a Responsabile del trattamento di cui all'Allegato A.1 alla d.g.r. 812 del 19.11.2018;
 - l) la clausola di risoluzione in via amministrativa delle controversie;
 - m) le eventuali clausole integrative o derogatorie a quelle della presente Convenzione Quadro definite per esteso e adeguatamente motivate, non suscettibili di interpretazione estensiva ad altri rapporti in essere tra le parti.
3. Le Direzioni committenti e la Società effettuano le operazioni di verifica e validazione dei servizi e delle attività e predispongono e sottoscrivono il relativo report.
 4. Qualora, in corso d'opera si rendano necessari interventi di modifica o integrazione dell'incarico, che non comportano la revisione formale dello stesso, questi devono essere concordati con le Direzioni competenti, verificandone la compatibilità con l'incarico originario.
 5. Gli interventi motivati di modifica o integrazione che determinano cambiamenti nei tempi e/o negli importi comportano la revisione formale dell'incarico, devono essere preventivamente comunicati per iscritto dalla Società e approvati dalle Direzioni committenti con le modalità di cui agli artt. 4 comma 5 e 5 comma 5.

ARTICOLO 7 – BUDGET

1. In attuazione della presente Convenzione Quadro, la Società si impegna a presentare il Budget, nei termini e nelle modalità previsti dall'art. 78 ter della l.r. n. 34/1978.
2. Il Budget è costituito dal Conto Economico preventivo e da una relazione accompagnatoria che indica, per le attività da svolgere, la quota dei ricavi e i correlati costi suddivisi per natura (personale, acquisto di beni, servizi, ecc.).

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ

1. Le modalità e termini di determinazione del contributo di funzionamento della Società sono stabilite dalla d.g.r. n. del, secondo i format predisposti dalla UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SIREG.
2. Il contributo di funzionamento annuo, comprensivo d'Iva all'aliquota vigente, è definito nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio regionale di previsione.
3. Il Contributo di funzionamento annuo viene erogato in tre tranches, a fronte di emissione di fattura, come di seguito esplicitato:
 - a) il 50% dell'ammontare complessivo entro il 31 gennaio di ogni anno
 - b) il 40% entro il 31 luglio di ogni anno
 - c) il restante 10% a saldo previa rendicontazione di cui all'art. 10 comma 1.
4. La Giunta assicura la copertura finanziaria dei costi sostenuti per l'acquisto di cespiti a utilità pluriennale, necessari alla Società per lo svolgimento delle attività istituzionali. A tal fine, ne verifica previamente l'effettiva esigenza, anche in relazione agli standard regionali.

ARTICOLO 9 – INCARICHI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI O STATALI

1. In riferimento alle iniziative a valere sulla Programmazione Comunitaria dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), la Società è tenuta a rispettare quanto previsto nei regolamenti comunitari e negli atti di esecuzione, in particolare in relazione alla determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di pagamento degli stessi, anche in deroga alla presente Convenzione Quadro.
2. Gli incarichi dovranno contenere, oltre a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 6
 - il CUP del progetto
 - il riferimento al fondo che ne finanzia le attività con la ripartizione delle risorse per capitolo
 - asse, obiettivi specifici e relative azioni del Programma comunitario di riferimento
 - le figure interne coinvolte
 - rispetto degli obblighi in tema di informazione e pubblicità
3. Le attività svolte dalla Società, con proprio personale, nell'ambito della realizzazione di progetti finanziati da fondi comunitari o statali, sono esposte, valorizzate e rendicontate al fine della fatturazione dei costi interni, diretti e indiretti, secondo la disciplina propria di detti fondi come declinata nei singoli incarichi.
4. I costi interni (diretti e indiretti) sono determinati dal costo del personale direttamente imputato alla commessa oltre ad una eventuale quota forfettaria di spese generali, nella misura massima ammissibile. Tali costi riferibili direttamente alle attività del singolo incarico non possono rientrare nel contributo di funzionamento.

ARTICOLO 10 – RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. Ai fini della rendicontazione del contributo di funzionamento, la Società invia alla Giunta – UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SIREG la documentazione prevista nella d.g.r. del....., alle scadenze e con le modalità previste dalla stessa deliberazione, secondo i format predisposti dalla UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG.
2. Le voci di costo relative agli incarichi, esposti nelle proposte di cui all'art. 6, comma 2, saranno rendicontati alle Direzioni committenti dalla Società: la liquidazione di tali costi è a cura delle Direzioni committenti in relazione agli stati di avanzamento delle attività e alle scadenze contrattualmente previste. La quota di contributo di funzionamento rendicontata figurativamente negli incarichi stessi è già liquidata dalla UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG.
3. I pagamenti di cui al comma precedente sono correlati alle scadenze previste nei piani di lavoro o nei SAL ed effettuati entro 30 giorni, a fronte di presentazione di fattura emessa dalla Società.
4. La Società provvederà annualmente a rendicontare alle Direzioni Committenti le attività svolte attraverso una relazione esplicitiva che evidenzii il rispetto della programmazione ovvero dia contezza delle modifiche intervenute.
5. In riferimento alle iniziative a valere sulla Programmazione Comunitaria dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), le modalità di rendicontazione di cui all'Art.9 seguiranno le indicazioni riportate nei singoli incarichi.

6. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli da parte dei soggetti preposti, la Società dovrà conservare tutte la documentazione relativa alla realizzazione degli incarichi con l'obbligo di renderli disponibili durante eventuali verifiche in loco.

ARTICOLO 11 – SPESE DI COMUNICAZIONE

1. Tutte le attività di comunicazione e promozione, anche digitale, svolte dalla Società, cioè le attività di comunicazione e promozione connesse alla realizzazione della mission statutaria e le attività di comunicazione e promozione legate agli incarichi previsti nel Programma pluriennale delle attività, dovranno essere segnalate nel Piano di Comunicazione di Regione Lombardia, preventivamente condivise con la UO Comunicazione della Giunta regionale negli aspetti strategici, creativi ed esecutivi e infine autorizzate dalla Commissione tecnica per la comunicazione, l'editoria e l'immagine ai sensi della l.r. 9/1990.
2. Regione Lombardia ed Explora si impegnano ad attivare sinergie relativamente alla promozione reciproca delle rispettive attività in materia di promozione turistica o comunque coerenti con la mission della Società, sia sui canali regionali sia sui canali di Explora in un'ottica di collaborazione e scambio continuo.
3. Per la fornitura dei servizi di comunicazione, la Società si avvale delle gare centralizzate, ove previste e aggiudicate, con conseguente snellimento delle procedure e razionalizzazione dei costi.
4. La Società è tenuta al rispetto delle percentuali annue stabilite dall'art. 15 della l.r. 33/2008 e s.m.i. per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, in applicazione dell'art. 41 del D.lgs. 177/2005, e provvede autonomamente alla comunicazione all'Autorità Garante per le Comunicazioni così come previsto dal Decreto regionale n. 14051 del 29.12.2016. Le relative spese dovranno essere trasmesse in un prospetto di dettaglio anche alla UO Comunicazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL PERIODO DI TRANSIZIONE

1. Salvo formale comunicazione contraria da parte della Giunta, la Società si impegna, alla scadenza dei singoli incarichi a garantire, senza soluzione di continuità, l'esecuzione dei servizi in corso in conformità alle modalità (tecniche, economiche, ecc.) previste nei rispettivi incarichi originari e analogamente la Giunta si impegna a riconoscerne il corrispettivo.

ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON LA GIUNTA REGIONALE E CON GLI ENTI DEL SIREG

1. La Giunta condivide annualmente con la Società gli obiettivi di attuazione del PRS a cui la Società stessa deve contribuire e i tempi e le modalità per la loro attuazione e misurazione.
2. La Società opera in stretto raccordo con la Presidenza e con le Direzioni regionali competenti nei settori d'interesse, assicurando un costante rapporto funzionale e di collaborazione. L'UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SIREG della Presidenza, in collaborazione con le Direzioni regionali coinvolte, cura i necessari raccordi con la Società.
3. La Società si impegna a comunicare alla Direzione committente l'avvenuta applicazione di penali al fornitore.

4. Gli Enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 che abbiano necessità di avvalersi della Società per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, sottoscrivono, anche ai sensi dell'art. 3-bis della l.r. n. 27/2003, incarichi coerenti con quanto previsto nella presente Convenzione Quadro.
5. Gli incarichi devono sempre essere accompagnati da idonea documentazione attestante la copertura delle spese.
6. Di tali incarichi la Società informa Regione in occasione della sottoscrizione degli stessi e, comunque, in prossimità delle scadenze di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

ARTICOLO 14 – UTILIZZO DEGLI SPAZI NELLE SEDI REGIONALI

1. La Giunta concede alla Società in comodato gratuito l'utilizzo degli spazi di proprietà regionale siti nel Palazzo Sistema e/o Palazzo Pirelli al fine di insediare la propria sede centrale, in forza di uno specifico Accordo il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. 3189 del 26 febbraio 2015 (modificato con d.g.r. 852 del 26.11. 2018).
2. Nel suddetto accordo sono definiti ruoli e responsabilità, tipologie di servizi offerti, misure di sicurezza, nonché oneri e modalità di rimborso dei costi di gestione, in relazione agli spazi occupati dalla Società.

La Società ARIA S.p.A. svolge attività di referente unico per gli aspetti gestionali e amministrativi in Palazzo Sistema e/o Palazzo Pirelli e le altre sedi regionali.
3. L'eventuale utilizzo di spazi presso altre sedi regionali è regolato da atti integrativi del suddetto Accordo.
4. Al fine di garantire la sicurezza negli immobili regionali, l'accesso a Palazzo Sistema e/o Palazzo Pirelli del personale della Società avente un contratto di lavoro di natura flessibile o consulenziale avviene attraverso il rilascio di un apposito badge "visitatore abituale". La Società è tenuta a richiedere alla competente struttura della Giunta l'autorizzazione di tali accessi e ad informarla tempestivamente in merito ad eventuali variazioni.

ARTICOLO 15 – RELAZIONI PERIODICHE, VERIFICHE E CONTENZIOSO

1. La Società presenta annualmente alla Giunta - UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SIREG una relazione informativa sulle principali attività, nella quale avranno evidenza l'avanzamento degli obiettivi di attuazione del PRS di cui all'art 13 comma 1, lo stato di avanzamento delle attività programmate, il rispetto della programmazione e la necessità di eventuali rimodulazioni, le misurazioni di qualità di cui al successivo art. 17, le proposte di miglioramento e/o superamento di eventuali criticità.
2. La Giunta - nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti attribuiscono alle Autorità competenti - si riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi e di controllo della Società ogni informazione in merito all'andamento dell'attività, dei principali aspetti gestionali e dei riflessi sul risultato d'esercizio nonché di dare luogo a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della l.r. 17/2014.
3. La Società comunica preventivamente alla Giunta - UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SIREG, la volontà di acquisire incarichi al di fuori di quelli commissionati dalla Giunta stessa e dagli altri enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2016. Tali incarichi, nei limiti consentiti (meno del 20% del fatturato), sono subordinati al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4. La Società inoltre comunica con tempestività alla Giunta - Direzione Centrale Affari Istituzionali ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possano derivare pregiudizi a carico di Regione Lombardia.
5. La società, non disponendo di un ufficio legale interno, per ogni circostanza attinente all'ambito dei servizi legali, verifica la possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale richiedendolo direttamente agli uffici della stessa. Nel caso in cui l'Avvocatura regionale autorizzi il ricorso a professionisti esterni per il patrocinio legale e/o la consulenza legale, la società si impegna ad affidare tali incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione e imparzialità. In assenza del rispetto della clausola di cui al presente comma, le spese per incarichi affidati a legali esterni non potranno essere rificate dalla Giunta a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 16- MISURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. Al fine di promuovere un continuo miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni e dei servizi resi e di operare un monitoraggio che supporti nella verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma di attività, le Direzioni committenti, a conclusione di ciascun incarico, restituiscono alla UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG della DG Presidenza e alla Società un questionario di *customer satisfaction* secondo il format definito dagli uffici stessi della stessa DG Presidenza.
2. Per le attività di misurazione della qualità di cui ai precedenti paragrafi è previsto il costante coinvolgimento della Società che fornirà tutte le informazioni necessarie alla Giunta oltre a quanto già noto o in possesso.
3. Le Parti condivideranno tutti i risultati delle analisi di *customer satisfaction* in modo da sviluppare congiuntamente i piani di miglioramento del servizio e delle forniture.

ARTICOLO 17 – VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI

1. La Giunta può effettuare periodiche analisi delle prestazioni rese dalla Società, sulla base degli indicatori ritenuti più opportuni, anche effettuando confronti con operatori di analoga natura e caratteristiche, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni stesse.
2. In relazione agli incarichi di cui all'art. 4 comma 8 ultimo alinea:

Le analisi di cui al comma 1 possono essere propedeutiche anche alla valutazione di congruità di cui all'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016: a quest'ultimo fine, il decreto di Regione Lombardia n. 7148 del 17.05.2018, ha approvato, a seguito di benchmark, le tariffe relative alle risorse professionali per i servizi della Società avendole considerate congrue rispetto al mercato.

ARTICOLO 18 – DECORRENZA E DURATA

1. La presente Convenzione Quadro ha efficacia a decorrere dal 1^a gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
2. Entro 6 mesi dalla scadenza, le parti si attivano per la definizione della nuova Convenzione.

ARTICOLO 19 – PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELLA GIUNTA REGIONALE

1. La Società si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione Quadro, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione quadro o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua EXPLORA S.c.p.A., trasformanda in S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto società che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, la Società, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale (come da contenuto dell'All. A.1 della DGR 812 del 19.11.2018).
5. L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione della Società, decorso il quale la stessa Società potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.
6. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (come da allegati approvati con delibera n. 812 del 19.11.2018) sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.
7. Qualora la Società ai sensi del sopracitato c. 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILITÀ E MANLEVA

1. La Società è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi della presente Convenzione Quadro. La Società sarà ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze qualora alla stessa imputabili.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti della Società è di competenza della Giunta e, per essa, delle Direzioni committenti.

3. Nei casi in cui la Direzione committente ritenga di rinunciare alle prestazioni richieste alla Società è tenuta a darne un congruo preavviso, riconoscendo alla medesima i costi sostenuti, nonché l'eventuale refusione delle spese già sostenute purché debitamente documentate.

ARTICOLO 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione Quadro che dovessero insorgere tra la Giunta e la Società qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tal scopo, qualora la Società abbia pretese da far valere deve comunicare la propria domanda alla Giunta regionale la quale provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Giunta stabilire e comunicare, prima della scadenza del termine di cui al precedente comma, un nuovo termine entro cui adottare la relativa decisione.

ARTICOLO 22 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE QUADRO

1. Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo della presente Convenzione Quadro costituirà atto aggiuntivo da approvarsi con apposita deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Per Regione Lombardia Il Direttore della UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG - DG Presidenza -----	Per EXPLORA S.c.p.A. trasformanda in S.p.A. II -----
--	--